



APPROVATO CON DCC n. 12 del 24/3/2022

CITTA' DI BONDENO

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE ASSISTITE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AUTORIZZATE E/O ACCREDITATE e PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AL DOMICILIO e per i TRASPORTI SOCIALI.

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i servizi residenziali, semiresidenziali e di assistenza al domicilio, nonché i trasporti sociali, erogati ai cittadini del Comune, volti a sostenere le persone con bisogni assistenziali presso il proprio contesto di vita, qualora possibile, o in strutture semi/residenziali o residenziali idonee, con la finalità di prevenire interventi istituzionalizzanti, di contrastare l'emarginazione e l'isolamento sociale e di fornire sostegno alle famiglie di persone con bisogni assistenziali.

CAPO 1 – STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AUTORIZZATE E/O ACCREDITATE

Articolo 2

Tipologie di strutture oggetto del regolamento e intervento economico comunale

L'Amministrazione Comunale garantisce, attraverso l'erogazione di un intervento economico nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza e presa in carico personalizzata e continuativa, il mantenimento in struttura residenziale autorizzata e in struttura diurna autorizzata di persone (anziani o adulti con patologie assimilabili a quelle degli anziani, come individuato dalla Legge Regionale n. 5/1994) residenti nel territorio del Comune di Bondeno non assistibili a domicilio e che non siano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità giornaliera.

I destinatari devono risultare privi di un adeguato sostegno familiare, in condizioni di elevato bisogno assistenziale con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e un livello di compromissione funzionale accertato. In caso di struttura accreditata, tale compromissione dovrà essere definita in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.).

Si tratta di un intervento economico per la copertura parziale della retta liquidato direttamente all'Ente gestore nella misura della differenza tra il valore della tariffa giornaliera ovvero della quota a carico di Comune/Utente per i servizi accreditati, e il quantum autonomamente sostenibile dal cittadino e dalla famiglia.

In caso di struttura a libero mercato, l'indispensabilità della collocazione in soluzione residenziale deve essere valutato dall'assistente sociale responsabile del caso che ne verifica i requisiti di urgenza ed indifferibilità.

In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al servizio sociale professionale competente apposita istanza, con richiesta di incremento del livello dell'integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dal Dirigente del Servizio Sociale.

Fermo restando il principio di libera scelta del cittadino, il limite massimo dell'integrazione comunale non può superare comunque il valore della quota a carico di Comune/Utente degli analoghi servizi accreditati.

L'integrazione al pagamento della retta giornaliera può essere disposta a favore di cittadini residenti anziani o adulti con patologie assimilabili privi di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio inseriti in via continuativa in: a) CRA (Casa Residenza per Anziani) e CD (Centro Diurno) accreditati; b) posti autorizzati al funzionamento, ovvero oggetto di SCIA ai sensi della DGR 564/2000 e ss.mm.ii. per tipologie di servizi attualmente non interessati dall'accreditamento, per gli utenti in possesso di certificazione di non autosufficienza o in via di valutazione.

Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste dal presente regolamento.

L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare, come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento, non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura ospitante.

Articolo 3 **Criteri di accesso e progetto individuale dell'utenza**

Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche del presente Regolamento:

- a. ultima residenza anagrafica nel Comune di Bondeno ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e successive modificazioni;
- b. autorizzazione all'accesso in struttura da parte del Servizio Sociale competente, dell' U.V.M. Distrettuale in caso di strutture accreditate, della certificazione di non autosufficienza ovvero relazione del Servizio Sociale competente, sulla indispensabilità della misura di cui all'art1, in caso di strutture autorizzate;
- c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e s.m.i.

Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può garantire un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario. La domanda di prestazione sociale agevolata viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del Comune di Bondeno, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda deve contenere, fra le altre indicazioni:

- l'aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda;
- gli estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, gli estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- l'eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;

- nel caso di anticipazione del pagamento della quota sociale, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
- dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente nei tre anni precedenti la domanda medesima.

La domanda di intervento economico integrativo non verrà istruita dagli Uffici competenti fino a quando non sarà completa di tutta la documentazione richiesta.

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune può riconoscere un intervento economico pari al valore della retta di ospitalità giornaliera della struttura ospitante, detratto l'importo delle pensioni percepite e della quota per spese personali, per un periodo massimo di 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di partecipazione a suo carico prioritariamente attraverso la compensazione con i futuri contributi per integrazione retta. La Giunta Comunale stabilirà in dettaglio le modalità per comprovare l'impossibilità dei famigliari tenuti agli alimenti di sostenere il costo della retta nelle more di presentazione della documentazione necessaria per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale.

Nel caso di impossibilità da parte della persona inserita di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta di ospitalità giornaliera della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota di partecipazione a suo carico. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviatagli in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

Articolo 4 **Determinazione dell'intervento economico integrativo**

L'intervento economico integrativo è calcolato secondo il seguente criterio:

Tariffa mensile e/o giornaliera totale MENO:

- Le pensioni dello stesso utente, tranne la quota percentuale mensile per spese personali, che verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Tale quota non potrà essere inferiore al 25% del minimo pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, così come previsto dalle vigenti normative.

- Eventuali beni mobili (risparmi), rendite e ogni altro introito comunque determinato anche esente irpef, che costituisce patrimonio mobiliare dell'utente; in caso di patrimonio mobiliare liquido (risparmi) non sarà previsto alcun contributo comunale fino a completa utilizzazione di tali beni.

Ai fini della verifica di questo dato si richiederà esibizione del saldo contabile al momento dell'inserimento in struttura.

Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta.

- Eventuali beni immobili per i quali la persona, oppure i familiari si impegnino alla vendita, mediante accordi in forma di scrittura privata con il Servizio Sociale.

Nelle more della vendita i beni immobili non vengono tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'intervento economico integrativo.

In caso di accordo con il Servizio Sociale per la vendita, se passato il tempo di 1 anno senza che la vendita sia avvenuta, i familiari sono tenuti a motivare la mancata vendita, e l'erogazione del contributo potrà proseguire solo a seguito di relazione del Servizio Sociale.

In caso di rifiuto da parte della persona o dei familiari di procedere alla sottoscrizione degli accordi per la vendita dell'immobile, il Servizio Sociale potrà procedere per quanto di sua competenza a richiedere le tutele giuridiche per la persona assistita alla Competente Autorità Giudiziaria Tutelare.

In caso di mancata collaborazione da parte della famiglia e di rifiuto immotivato di vendere l'immobile, o di evidente condotta di ostruzionismo alla vendita, il Comune di Bondeno potrà revocare l'erogazione del trattamento economico integrativo.

Nel caso in cui i beni immobili siano occupati dal coniuge/convivente o da familiari stabilmente conviventi da almeno un periodo di tempo superiore ai 3 mesi antecedenti l'ingresso in struttura residenziale, per cui tali beni siano da ritenersi non disponibili e non potenziale fonte di redditi, a seguito di valutazione e relazione dell'assistente sociale responsabile del caso, si potranno escludere tali beni immobili dal calcolo per il contributo economico integrativo.

Nel caso in cui i beni immobili non siano nella piena proprietà del soggetto, ma esso ne sia proprietario solamente in misura percentuale, a seguito di valutazione e relazione dell'assistente sociale responsabile del caso, si potranno escludere tali beni immobili dal calcolo per il contributo economico integrativo.

- Eventuale quota dovuta dai familiari, secondo le disposizioni in materia del DPCM 5/12/13 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi s.m.i..

La valutazione dello stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:

- il valore ISEE del nucleo familiare dell'utente antecedente l'inserimento in struttura, se residente in Italia e non inseriti in strutture sanitarie e socio assistenziali, in comunità terapeutiche, o sottoposti a regime di detenzione o simili.;
- il valore ISEE di eventuali figli secondo le disposizioni in materia del DPCM 5/12/13 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e s.m.i.

Nel caso risultino più parenti tenuti all'integrazione, l'intervento economico sarà dovuto partendo da quelli più prossimi in grado, ciascuno in proporzione del proprio indice isee, escludendo quelli di grado inferiore nel momento in cui l'integrazione della retta è completa.

Nel caso di rifiuto assistenziale nonché della produzione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo da parte di parenti obbligati per legge, l'amministrazione comunale rigetterà la domanda di contributo salvo casi eccezionali e su richiesta motivata dell'assistente sociale responsabile del caso, autorizzato dal Dirigente competente, con facoltà dell'ente di attivare le tutele giuridiche previste dalla legge.

La componente non è calcolata:

- a) quando al figlio ovvero ad una componente del suo nucleo sia accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM n. 159/2013.

b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici. (Vedasi allegato A).

Per gli utenti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari non sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'articolo 6 del d.p.c.m. 159/2013, con valore ISEE inferiore alla soglia minima aggiornata periodicamente, Il Comune di Bondeno contribuisce totalmente alla copertura del residuo della retta.

Il contributo economico integrativo ha valenza annuale.

Ai fini del rinnovo va ripresentata annualmente la documentazione necessaria alla valutazione del diritto al beneficio.

La dichiarazione ISEE va rinnovata annualmente e ripresentata agli Uffici amministrativi entro il termine stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Nelle more della presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata si prosegue l'erogazione del contributo alle condizioni dell'anno precedente.

In caso di mancata presentazione della documentazione aggiornata entro il termine stabilito dalla Giunta Comunale, il contributo economico integrativo viene revocato.

Il beneficiario di contributo economico integrativo ed i suoi familiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni della situazione patrimoniale o degli importi delle rette che potrebbero influire sull'importo del contributo spettante .

Gli Uffici, verificate le condizioni, procedono in tal caso ad una nuova rideterminazione del contributo economico integrativo spettante entro 90 gg..

Articolo 4 –bis

Determinazione dell'intervento economico integrativo Servizi Semi-residenziali

In caso di inserimento in strutture semi/residenziali, il calcolo del contributo economico integrativo prevede le seguenti specificità:

1. In caso di Persona con disabilità, si applica il vigente regolamento Distrettuale;
2. In caso di Persona anziana, ai fini del calcolo del beneficio non si terrà conto del valore indicato in ISEE per il bene immobile di residenza dell'utente, poiché, trattandosi di servizio semi/residenziale, l'utente continua a vivere in tale immobile e questo non può pertanto costituire un patrimonio fruibile.

Inoltre, in considerazione del fatto che la persona anziana inserita in centro diurno semi/residenziale continua ad avere delle spese vive per la permanenza al domicilio, viene riconosciuta una quota percentuale di accantonamento per le spese personali maggiore rispetto a quella prevista per i soggetti inseriti in struttura residenziale.

Tale quota percentuale verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO 2 – SERVIZI DI ASSISTENZA AL DOMICILIO

Articolo 5

Destinatari

I servizi di assistenza al domicilio sono rivolti ai cittadini del Comune di Bondeno che presentano le seguenti caratteristiche:

- Persone anziane non autosufficienti, o con limitazione delle autonomie;
- Persone con disabilità non autosufficienti, o con limitazione delle autonomie;
- Persone Adulte con invalidità o inabilità, o con una situazione di difficoltà socio-economica e con assente o inadeguata rete familiare.

- Persone minori di età ed i loro nuclei familiari con una situazione di difficoltà socio-economica e di risposta adeguata ai bisogni assistenziali dei minori, e con assente o inadeguata rete familiare estesa.

L'attivazione dei servizi di assistenza a domicilio è subordinata ad una valutazione professionale del Servizio Sociale, ed alla stesura di un Progetto Assistenziale Individualizzato da parte dell'assistente sociale responsabile del caso.

Articolo 6 **Tipologie di prestazione**

I servizi di assistenza al domicilio si declinano nelle seguenti tipologie di prestazione:

A) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, di seguito denominato SAD, comprende i seguenti interventi:

1. Cura personale: Bagno integrale in vasca, in doccia o a letto, comprese:
 - prestazioni di alzata o messa a letto, se indispensabili all'intervento, ed ogni altra azione necessaria per la completa igiene e benessere del corpo;
 - cambio biancheria del letto;
2. Igiene personale periodica e quotidiana, comprese prestazioni di:
 - alzata o messa a letto se indispensabile all'operazione;
 - prevenzione delle piaghe da decubito, piccole medicazioni non infermieristiche;
 - controllo e vigilanza per la corretta assunzione dei farmaci sotto il controllo del medico;
 - eventuale assunzione colazione e merenda;
 - vestizione.
3. Alzata o messa a letto comprese prestazioni di:
 - mobilizzazione dell'utente allettato;
 - aiuto nella deambulazione sia all'interno sia all'esterno dell'ambiente domestico;
 - aiuto nel movimento di arti invalidi;
 - accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo.
4. Somministrazione pasti.
5. Funzione di tutoring sia per i familiari che per le assistenti familiari.

B) SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Il Servizio prevede la preparazione il confezionamento e la consegna pasti.

Si garantisce il trasporto dei pasti dal centro di cottura al domicilio degli utenti assistiti utilizzando mezzi idonei e nel rispetto delle normative vigenti.

Qualora il PAI redatto dall'assistente sociale responsabile del caso lo preveda, si eroga anche la somministrazione del pasto all'utente, che rientra negli interventi del SAD, di cui sopra.

C) SUPPORTO ALLA VITA QUOTIDIANA ED ALL'APPROCCIO A CONTESTI DIFFERENTI DAL DOMICILIO

Il Servizio di articola nei seguenti interventi:

- vigilanza per la corretta assunzione dei farmaci, sotto controllo medico, se scollegata da altre prestazioni;
- aiuto e/o disbrigo di pratiche di carattere previdenziale e amministrativo, se scollegato dalle altre

prestazioni;
-ritiro e riconsegna biancheria, se scollegata da altre prestazioni;
-aiuto per gli acquisti o effettuazione della spesa;
-scodellamento pasto e monitoraggio, nell'ambito del Servizio Pasti a Domicilio..

D) SERVIZIO EDUCATIVO DOMILICARE (SED) PER PERSONE CON DISABILITA'

Per le persone con disabilità, i servizi di assistenza al domicilio comprendono anche il Servizio Educativo Domiciliare, di seguito denominato SED.

Sono classificate prestazioni socio educative:

- promozione socializzazione e integrazione sociale
- accompagnamento ad attività ludico ricreative e sportive;
- sostegno alla famiglia nella gestione domiciliare dell'utente (es. acquisizione di adeguate modalità comportamentali, stimolazione alla regolare frequenza in esperienze socio occupazionali, monitoraggio dello stato emotivo e delle dinamiche intrafamiliari ...);
- accompagnamento a visite mediche;
- accompagnamento per acquisti finalizzati;
- uscite finalizzate alla conoscenza del territorio;
- periodici confronti di verifica con gli operatori dei servizi sociali referenti dei casi.

Articolo 7

Tariffe servizi di assistenza al domicilio

Le persone ammesse a fruire dei servizi di assistenza al domicilio di cui alle lettere A, B, e C dell'art. 6 del presente regolamento devono corrispondere una tariffa su base oraria, in base a quanto stabilito dal Contratto di Servizio con l'Ente Gestore.

Le persone ammesse a fruire del servizio di assistenza al domicilio di cui alla lettera D dell'art. 6 del presente regolamento non devono corrispondere una tariffa su base oraria, essendo i costi di tale servizio sostenuti mediante fondi pubblici distrettuali socio-sanitari, e non prevedendo una quota a carico degli utenti.

In caso di utenti in situazione di difficoltà socio-economica, Il Comune può intervenire con un contributo economico integrativo, determinato sulla base della Situazione Economica dell'utente e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

La tariffa oraria dei servizi di assistenza al domicilio è definita nel contratto di servizio con L'Ente Gestore.

Articolo 8

Contributo economico integrativo

Il Comune di Bondeno prevede e riconosce un contributo economico integrativo, nella forma di riduzione tariffaria, agli utenti in difficoltà socio-economica.

La concessione del contributo economico integrativo per utenti con difficoltà socio-economica da parte dell'amministrazione comunale è subordinata alla presentazione, da parte dell'utente o del tutore, o curatore, o amministratore di sostegno o dei familiari referenti, della dichiarazione ISEE, nel rispetto della normativa vigente.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni isee avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Una domanda prodotta in modo incompleto o con modalità non previste dal presente regolamento solleva il comune di Bondeno dalla eventuale concessione di qualsiasi beneficio e l'interessato è pertanto tenuto al pagamento per intero della tariffa prevista.

Per definire l'entità del contributo dell'utente non in grado di sopperire al pagamento della tariffa intera si fa riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente ISEE dal DPCM 5/12/13 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e s.m.i..

La condizione economica dell'utente viene accertata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente, documentata mediante ISEE ordinario.

Esclusivamente per le persone con disabilità, si richiede ISEE socio-sanitario.

Il contributo economico integrativo ha valenza annuale.

Ai fini del rinnovo va ripresentata annualmente la documentazione necessaria alla valutazione del diritto al beneficio.

La dichiarazione ISEE va rinnovata annualmente e ripresentata agli Uffici amministrativi entro il termine stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Nelle more della presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata si prosegue l'erogazione del contributo alle condizioni dell'anno precedente.

In caso di mancata presentazione della documentazione aggiornata entro il termine stabilito dalla Giunta Comunale, il contributo economico integrativo viene revocato, con recupero dei contributi eventualmente già erogati.

Il beneficiario di contributo economico integrativo ed i suoi familiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni della situazione patrimoniale o degli importi delle rette che potrebbero influire sull'importo del contributo spettante .

Gli Uffici, verificate le condizioni, procedono in tal caso ad una nuova rideterminazione del contributo economico integrativo spettante entro 90 gg..

L'importo del contributo economico integrativo viene determinato in forma di riduzione della quota a carico dell'utente, la quota rimanente è a carico del Comune di Bondeno.

La quota a carico dell'utente viene calcolata in relazione all'indice di situazione economica dell'utente, secondo i seguenti parametri, definiti annualmente dalla Giunta Comunale, che ha facoltà di ridefinire le soglie ISEE sotto indicate.

A) Per il SAD:

1. ISEE inferiore o uguale a 7.500,00: Quota utente pari a 0 €.
2. ISEE superiore a 7.500,00. Quota utente pari allo 0,05% del proprio indice ISEE fino a coincidenza con la tariffa massima applicabile.
3. ISEE superiore a 13.500,00: Quota utente pari alla tariffa massima applicabile stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE: Quota utente pari alla tariffa intera del Servizio.

B) Per il Servizio Pasti a Domicilio:

1. ISEE inferiore o uguale a 7.500,00: Quota utente pari a 1 € a pasto.

2. ISEE compreso tra 7.501,00 e 13.500,00: Quota utente calcolata secondo la seguente formula

$$\text{contributo} = (13.500 - \text{ISEE}) \times (\text{tariffa pasto} \times 365)$$
$$(13.500 - 7500)$$

3. ISEE superiore a 13.500,00: Quota utente pari alla tariffa massima applicabile stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE: Quota utente pari alla tariffa intera del Servizio.

CAPO 3 – POLO SOCIO-ASSISTENZIALE “BOTTAZZI”

Articolo 9 Coordinatore Polo socio-assistenziale “Bottazzi”

Il comune di Bondeno eroga servizi residenziali, semi-residenziali ed al domicilio alla cittadinanza mediante il Polo socio-assistenziale “Bottazzi”, affidato ad un Gestore Esterno.

Il Gestore esterno provvede alla nomina di un Coordinatore Responsabile con titolo di accesso, secondo i parametri delle normative regionali vigenti. Tale Coordinatore svolge anche funzioni di raccordo con gli uffici comunali.

Articolo 10 Istituzione del Comitato Sociale

E' istituito un Comitato sociale, con funzione di rappresentazione degli interessi degli utenti e della popolazione anziana.

Il Comitato Sociale è costituito con atto del Sindaco ed è composto da:

- Il Presidente di cui all'art. 11;
- 2 rappresentanti designati dall'Amministrazione Comunale (di cui uno in rappresentanza del servizio sociale comunale con funzioni di segretario verbalizzante);
- 1 rappresentante del Servizio Assistenza anziani;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali dei pensionati;
- 1 rappresentante del C.U.P.L.A. (Comitato Unitario Pensionati Lavoratori Autonomi)
- 2 rappresentanti dei familiari degli ospiti della struttura;
- 2 rappresentanti degli ospiti;
- 2 rappresentanti del personale operante nella struttura (di cui 1 per l'area socio-assistenziale e 1 per l'area sanitaria);
- 1 rappresentante del Gestore.
- 1 rappresentante dell'A.S.L.

Il coordinatore-responsabile di cui all'art. 9 deve essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato con diritto di parola.

In caso di dimissione o decadenza di uno o più membri, l'organo competente provvederà alla loro sostituzione.

Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura.

Articolo 11 **Presidente del Comitato**

Il Comitato Sociale è presieduto dal Sindaco o da un suo Delegato. Durante la prima seduta del Comitato viene eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, il Vice-Presidente.

Sono compiti del Presidente:

- convocare, presiedere e coordinare l'attività del Comitato;
- sollecitare e richiamare il Comitato all'osservanza dei compiti ad esso attribuiti;

Articolo 12 **Convocazioni e compiti del Comitato**

Il Comitato Sociale è convocato dal Presidente di norma con cadenza bimestrale, mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. In caso d'urgenza, è sufficiente il preavviso di un giorno nella forma più idonea al caso.

Il Comitato può essere convocato dal Presidente ognualvolta vi siano argomenti da trattare.

Il Comitato può essere convocato in qualsiasi momento su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti; le sedute sono valide quando vi siano presenti almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e almeno quattro membri in seconda.

I componenti del Comitato possono essere rinominati.

Il Comitato svolge funzione consultiva e propositiva, con particolare riferimento a:

- formulare osservazioni e proposte al Gestore in ordine al bilancio preventivo e osservazioni al conto consuntivo;
- formulare proposte all'Amministrazione concernenti l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi;
- promuovere incontri con la cittadinanza, gli operatori sociali e sanitari e le forze sociali nonché favorire e organizzare l'apporto del volontariato secondo la vigente normativa in materia;
- formulare proposte relative ad integrazioni e modifiche del presente regolamento;
- proporre la convocazione di assemblee degli ospiti e dei familiari;
- proporre attività ricreative e culturali;

Alle sedute del Comitato possono inoltre essere invitate persone, in particolare tecnici, qualora vengano affrontati temi che ne richiedano la specifica competenza.

CAPO 4 – TRASPORTI SOCIALI

Art.13 **Tipologia di prestazione**

Il Servizio Trasporti Sociali prevede l'accompagnamento dei beneficiari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Il servizio comprende il trasporto da e verso ospedali, centri di riabilitazione, scuole, centri di socializzazione, centro diurno, a favore di persone che hanno limitate possibilità di spostamento e con una rete parentale che non permette aiuto in tale senso.

Il Servizio è attivo dal lunedì al sabato, e viene erogato in base alla disponibilità dei mezzi.

Art.14
Destinatari e Modalità di accesso

Il Servizio Trasporti Sociali è rivolto a persone fragili, con scarsa o assente rete sociale, per i quali il Servizio Sociale ha valutato l'opportunità di attivare il servizio.

Il Servizio è attivabile esclusivamente previa valutazione del Servizio Sociale Territoriale.

Il Servizio va prenotato mediante il Servizio Sociale con almeno una settimana di anticipo rispetto al giorno di esecuzione del Servizio. Non si possono prendere in considerazione richieste pervenute con un preavviso minore.

Art.15
Tariffe

Il Servizio Trasporti Sociali prevede una quota di partecipazione dell'utente, graduata in base all'indice ISEE, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale-

Si applica a tutti gli utenti una tariffa minima, indipendentemente dall'ISEE, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Gli utenti che richiedono di usufruire del servizio per sottoporsi a terapie sanitarie salvavita (es. chemioterapia, dialisi, radioterapia) sono completamente esentati dal pagamento dell'intera tariffa; a tal fine devono produrre certificazione medica con cui viene prescritta la suddetta terapia.

Possono essere esentati dal pagamento della tariffa, su disposizione del Dirigente di Settore, gli utenti per i quali il Servizio Sociale ne fa motivata richiesta, mediante relazione dell'Assistente Sociale Responsabile del caso.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16
Deroghe

In casi eccezionali e per i quali i Servizi Sociali Territoriali, nell'ambito del progetto assistenziale, ritengano opportuno provvedere in deroga alle norme ivi previste o in caso di fattispecie non regolate dal presente documento, ma da ricondursi per analogia allo stesso, l'Assistente Sociale responsabile del caso può formulare una richiesta motivata di deroga al regolamento, da sottoporre al Dirigente di Settore.

Il Dirigente di Settore, valutata la richiesta, può autorizzare motivatamente la Deroga al presente regolamento.

Articolo 17
Controlli

Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
- con valore ISEE pari a zero.

Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 18 **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente regolamento diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività del presente atto purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'atto medesimo. Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano la determinazione dell'integrazione comunale delle rette per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani ed adulti da parte del Comune di Bondeno.

Il presente regolamento non ha valore retro-attivo.

Per le persone che beneficiano nell'anno in corso del contributo economico integrativo, si prosegue l'erogazione come da precedenti modalità operative.

Al termine dell'anno solare, tali soggetti, dovranno ripresentare nuova domanda e si applicheranno le disposizioni previste dal presente regolamento.

Annualmente si procede alla rideterminazione della quota partecipativa comunale nei riguardi di tutti i cittadini che già godono dell'erogazione di un contributo economico integrativo a copertura del costo retta di ospitalità.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rimanda ai Contratti di Servizio vigenti.

Allegato A) –

Procedura per il rilascio dell’attestazione di abbandono o di estraneità prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013

L’accertamento da parte della “pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e) del D.P.C.M. n. 159/2013), dell’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b) punto 2), del D.P.C.M. n. 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. n. 159/2013) è effettuato:

- a)** per i cittadini già in carico al Servizio Sociale la richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata al Servizio Sociale professionale con apposita istanza;
- b)** per i cittadini non in carico al Servizio Sociale l’istanza dovrà essere presentata al servizio sportello sociale (sedi, giorni e orari di apertura reperibili sul portale dell’Ente) che avrà cura di fissare un appuntamento ai fini dell’avvio dell’indagine sociale finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare.

Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare:

- a)** per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b) del D.P.C.M. n. 159/2013):

1. l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
2. l’assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali ed indennitari percepiti dal genitore;
3. l’assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore;

- b)** per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. n. 159/2013): 1. l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise.

2. nel caso di mancato versamento degli assegni di mantenimento, relativa denuncia.

A fronte della richiesta di accertamento, il Servizio Sociale Professionale procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell’attestazione.

A tal fine si sottolinea l'importanza di verificare elementi quali, a titolo esemplificativo:

situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;

la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti Autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;

l'assenza presso l'Ufficio del Registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino coparti; 9

l'assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino coparti;

la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.

La relazione dovrà essere trasmessa al Responsabile del servizio sociale, congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato che, qualora dalla valutazione svolta dal Servizio Sociale Professionale risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

L'attestazione dirigenziale avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini ISEE.

Nei casi in cui il Servizio Sociale Professionale, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, il Responsabile del Servizio Sociale comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità.